



Città di  
**TREVIGLIO**

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. 9 adottata il  
09/03/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.**

Seduta del 09/03/2016 con inizio alle ore 11:15

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo  
Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano



## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, provvedendo altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all'Imposta unica comunale, aumentando l'aliquota TASI fino al 3,30 per mille;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato con deliberazione di C.C. n. 31 del 29/04/2014;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 2 del DM 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni;

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di Stabilità" che apporta importanti modifiche all'assetto dei tributi locali in Particolare determinando l'esenzione dal versamento della TASI per i proprietari dell'abitazione principale (escluse le categorie A01-A08-A09) e per l'abitazione principale del detentore ;

VISTO il comma 26 della legge n. 208/2015 che dispone il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali e delle addizionali, rispetto a quelle applicabili per l'anno 2015, approvate;

VISTO il comma 14 lettera C) della Legge n. 208/2015 che stabilisce per l'anno 2016 un'aliquota ridotta allo 0,1% per i fabbricati "merce" con la possibilità per il Comune di modificarla in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento della stessa;



CONSIDERATO che per l'anno 2015 al fabbricato "merce" è stata applicata l'aliquota dello 0,2% così come per gli altri fabbricati ed aree edificabili;

RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria all'attuazione dei programmi e progetti descritti nel documento di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, di confermare per l'annualità 2016 le aliquote della TASI già approvate per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2015;

VISTO lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica protocollo n. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ed il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 42, comma 2 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1);

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale,

### **DELIBERA**

DI CONFERMARE per l'anno 2016 le aliquote TASI applicate nell'anno 2015, come di seguito:

- aliquota abitazione principale 2 per mille  
(dall'anno 2016 si applica solo alle abitazioni di cat A01-A08-A09 e relative pertinenze, ai sensi del comma 14 della legge n. 208/2015)
- aliquota altri fabbricati ed aree edificabili 2 per mille  
(di cui il 25% a carico dell'occupante)
- aliquota fabbricati merce 2 per mille
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

DI DISTABILIRE le seguenti detrazioni per l'abitazione principale (dall'anno 2016 si applicano solo alle abitazioni di cat A01-A08-A09 e relative pertinenze, ai sensi del comma 14 della legge n. 208/2015):

A) detrazione ordinaria di € 50,00 annui;

B) la detrazione è elevata a € 100,00 annui, qualora il contribuente ovvero altra persona convivente sia soggetto diversamente abile, individuato come tale ai sensi della L. 104/1992, o soggetto dichiarato invalido al 100%;

C) la detrazione è elevata a € 100,00 annui, per i contribuenti disabili o anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare la maggiore detrazione di cui alle lettere B) e C), dovranno presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il giorno 30/06/2016, l'apposita autocertificazione, come predisposta dall'ufficio tributi. In alternativa è possibile presentare una semplice istanza corredata della documentazione attestante il grado di invalidità (i contribuenti che hanno già presentato l'autocertificazione di cui sopra ai fini IMU o TASI non sono tenuti a rinnovare l'adempimento intendendosi prorogati ed acquisiti gli effetti giuridici di quella già presentata);



DI PREVEDERE una entrata sul capitolo 465 del bilancio 2016 di € 2.186.000,00 al netto della somma di € 1.460.000,00 relativa alla esenzione introdotta dal comma 14 della legge 208/2015 per l'abitazione principale;

DI DESTINARE il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura parziale, pari al 74,71 % della spesa dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Illuminazione Pubblica	1.072.000,00
Manutenzione ordinaria strade	75.000,00
Parchi e servizi di tutela ambientale	200.500,00
Servizi vari: sgombero neve	20.000,00
Funzioni settore sportivo e ricreativo	1.389.176,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	829.291,00
Funzioni di Polizia Locale	1.294.322,00
<b>TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>4.880.289,00</b>
gettito TASI (compresa abitazione principale)	3.646.000,00
Percentuale di copertura	74,71%

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano